

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro dell'Interno:-

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:-

Il qui annesso Progetto di Legge sui comuni d'impiegati, e di pensioni, fu trattenuto, e maggiore abignamente sarà presentato al Parlamento del Nostro Ministro dell'Interno, il quale è incaricato di sostenere la discussione.

Cortina addi 31 Marzo 1884.

Vittorio Emanuele

Gabriele

Progetto di Legge.

Capo primo.

Dei cumuli e d'impieghi.

Articolo 1^{mo}
Interdizione dei cumuli d'impieghi.

La cumulazione di impieghi retribuiti a carico dello Stato non contemplata da disposizione espressa in Legge, è vietata, salvo nei casi e colle restrizioni di cui in appresso.

Art. 2^o
Eccezione in favore del corpo Insegnante.

Gl'impiegati dell'ordine civile o militare possono cumulare colle stipendie della loro carica quello o quelli stipendij attribuiti ai membri del corpo insegnante.

In questo caso però, il minore di due stipendij sarà rivolto in un terzo, lo stipendio del secondo cumulo della metà, e quello del terzo cumulo dell' due terzi.

I maggiori cumuli sono vietati.

Tali rinunzie però non avranno luogo se non quando le stipendij accumulati eccedono L. 5000.

Art. 3^o
Eccezione in favore del corpo Sanitario.

I membri del corpo Sanitario possono altresì accumulare più impieghi dipendenti dall'esercizio della loro professione o dall'insegnamento, però nella conformità e colle limitazioni di cui all'articolo precedente.

Tit. 1.
Elezioni in favore degl'
Invalidi e Veterani.

La disposizione di cui all'articolo primo
non è applicabile ai bassi uffiziali e schiati
ed alzo dei veterani e invalidi di terra
che di mare per la retribuzione che loro viene
corrisposta pel servizio che prestano nei Mi-
nistery, uffizj ed altre amministrazioni
dello Stato.

Capo secondo.

Dei cumuli di pensioni e di
assegnamenti con stipendj in
attività di servizio.

Art. 5.
Cumulo di stipendj con
assegnamenti e pensioni.

Nessun assegno vitalizio o temporaneo
o carico dello Stato può essere concesso
ad un funzionario o impiegato in attività
di servizio, in aspettativa, in disponibilità,
in riforma o in riposo in fuori dello stipen-
djo, solido o pensione di cui già trovisi
provveduto per uno di questi titoli.

Art. 6.
Elezioni proposte all'art. precedente.

Sono eccettuate dalla disposizione
di cui all'art. precedente i soprassoldi
a conguaglio di stipendio in favore di
Impiegati in servizio attivo, il solo nei
quali venga ricolto in forza di una nuova
pianta organica del personale, gli assegna-
menti a titolo di propina ai Professori nel-
la Università, sia che questa consista di
una determinata somma, o siano even-
= tuali,

oppure vengano ragguagliate in ragione
di presenza; quelli per spese d'Ufficio, di
trasferimento, di collaborazione, di rappresentanza,
o di alloggio; le prestazioni di viveri, pane,
foraggi, lumi o fuoco tanto in natura
che in danaro.

Art. 4°
Altre eccezioni.

Sono parimenti esentati gli assegni
e pensioni sugli Ordini militari, o del
merito civile di Savoia; quelli per la
mercede al valor militare, le pensioni
dell'Accademia S^a delle Scienze e per
vicesima prob., quelle infine Ecclesiastiche
dipendenti dalla soppressione degli Ordini
Religiosi anteriormente all'anno 1816.

Capo terzo.

Dei Soprasoldi agli Impiegati
in attività di servizio.

Art. 5°
Soprasoldo agli Impiegati
senza avanzamento.

Li funzionari ed impiegati dell'ordine
civile nominati individualmente o colletti-
vamente con Decreto S^a dopo anni 8.
di non interrotto servizio attivo, avranno
diritto ad un soprasoldo eguale al Decimo
del loro stipendio, sempre quando durante
quel periodo di tempo non abbiano ricevuto
verun aumento effettivo di stipendio.

Art. 9^o
Ecezioni rispetto al soprasoldo.

Non avrà luogo il beneficio del soprasoldo a riguardo degli Impiegati retribuiti soltanto con un aggio sulle loro riscossioni, non che di quelli le stipendio dei quali, ossia isolato, o cumulato col soprasoldo, è a norma degli art. 2^o e 3^o raggiunge le £. 5000.

Capo quarto.

Della cessazione o riduzione
delle pensioni nel caso di Impiego.

Art. 10^o

Pensionari richiamati in servizio.

Ogni qualvolta un impiegato govrante di una pensione di riposo a carico dello Stato non maggiore di £. 500, venga provvisto di un impiego, il solo, l'aggio o gli utili col quale eccedano il montare della pensione mensuale, si farà luogo ad una proporzionata riduzione di questa, in guisa però che resti salva la metà di essa; se poi l'impiego ottenuto frutterà al titolare £. 500 o oltre, il pagamento della pensione, qualunque ne sia l'entità, rimarrà sospeso sino alla cessazione di tale impiego.

Capo quinto.
Disposizione transitoria relativa
agli assegnamenti e maggiori
trattenimenti.

Art. 11^{mo}
Abolizione normale
dei maggiori assegnamenti.

A partire dal 1^{mo} Luglio 1881,
saranno soppressi tutti i maggiori trat-
tenimenti ed assegni di qualunque
natura che ad uno o più titoli trovansi
inscritti nei bilanci dello Stato a favore
di un solo titolare, sia che questi trovansi
in attività di servizio, ed in riposo, ov-
vero in aspettativa o disponibilità.

Art. 12^o
Eccezioni proposte.

Sono soltanto mantenute quelle
fra le suddette allocazioni fondate sui
seguenti titoli.

- A Per conguaglio di stipendio di
attività Stato ricotte.
- B Per compenso della privazione o
soppressione di vantaggi statali in
prima fruita.
- C Per titolo vitalizio.
- D Per anzianità, sempre quando al
tempo della promulgazione della
presente Legge, il provvisto già si
trovasse da cinque anni senza
avanzamento.
- E Per gratuità continuata da anni
8, da tale epoca il provvisto non

Art. 13.

Cessazione o riduzione degli
assegni per aumento di stipendio.

Art. 14.

Opzione degli investiti di
più impieghi.

Art. 15.

Altra eccezione relativa ad
alcuni assegnamenti.

non più ottenuto aumento di stipendio.

I maggiori assegnamenti temporanei
come sovra mantenuti, cesseranno a misura
che l'impiegato verrà a conseguire un
aumento di stipendio e fino a concorrenza
di detto aumento, salvo sempre al massimo
il beneficio del soprasoldo nei casi di cui
all'art. ottavo della presente Legge.

A datare dal 1.º Luglio 1881, coloro
che accumulassero uno o più impieghi non
contemplati nelle eccezioni stabilite dagli
art. 2 e 3 della presente Legge, dovranno
optare per la conservazione dell'uno o dell'
altro di detti impieghi.

Sono conservati gli assegnamenti fatti
=ti ad alcuni fra i Membri del Corpo inse=
=gnante per supplire alla tenuità dello st=
=pendio, e non eccedenti le L. 500, finché
=siasi provveduto con Legge intorno alla fis=
=sazione degli stipendij.

Signori

Il Ministero ha crevuto essere conveniente di stabilire quanto prima con apposita Legge le norme colle quali si sarebbe proceduto alla revisione dei cumuli negli stipendij, nei maggiori assegnamenti e nei trattamenti inscritti nei Bilanci sottoposti alla vostra discussione, e su cui la Commissione generale del bilancio ha chiamato la vostra attenzione cogli articoli 202 e 203 del progetto di Legge, e che voi avete adottati; troppo grave sarebbe l'inconveniente che risulterebbe dalla sospensione ordinata per il fine del primo semestre del corrente anno, e dall'incertezza in cui si troverebbero i titolari di quegli assegnamenti per la ~~quasi~~ ^{gran} parte dei quali è debito di giustizia lo assicurare la continuazione quando non escono quei fissati limiti entro i quali non vi ha malintesa generosità o scialaqueo del pubblico danaro, ma vera ricompensa di ben prestati servizi.

Ho quindi l'onore di presentarvi in occasione di S. Pietro del 31. Marzo seguente, il relativo progetto di Legge, di cui mi fo a esporvi in brevi i principali motivi.

Art. 1^{mo}
Interdizione e cumulo degl'
impieghi

La massima d'interdizione e cumulo
negl'impieghi è dichiarata apertamente nell'
art. primo.

È però da cercarsi che questa interdizione
in principio non sia per ogni verso, sarà
ben lungi dal promettere ragguardevoli risultati.
I più frequenti cumuli si trovano nel Corpo
Insegnante; alcuni nell'Arme militare;
pochi nell'amministrazione della Giustizia.
Gli impiegati delle Amministrazioni che
richiedono un servizio attivo e permanente
ed in ispecie gli agenti tutti della Finanza
sono soggetti a Leggi d'incompatibilità rigoro-
samente osservate.

Quindi l'interdizione assoluta, salvo le
eccezioni proposte nel seguente articolo
non può portare una troppo estesa perturba-
zione nelle esistenze stabilite.

Se nell'Amministrazione della Gius-
tizia e nella Guerra vi sono posti coperti da
un solo individuo con doppio stipendio, non
sarà troppo grave per il Governo il far cessare
questi cumuli col conferire uno dei posti
riservati a quelli fra gli impiegati che
godono di trattamento o aspettativa o di
ritiro, ed a quegli altri che in seguito ai
mutamenti annunciati nell'organizzazione
amministrativa, rimarranno sprovvisti
d'impiego.

Art. 2°
Eccezione
in favore del Corpo Insegnante

Questa eccezione è comandata da due
essenziali motivi.

1° La necessità di scegliere le capacità
scientifiche ove si trovano.

2° Un interesse d'economia.

Le stipendij e gli assegnamenti confe-
riti agli individui che si consacrano alla
pubblica Istruzione sono certamente esigui,
mentre ardue ne sono le funzioni.

Se il Governo trova spesso il mezzo di
rimunerare con stipendij molto limitati
un posto nell'esercizio del quale si richieggono
taluni lumi speciali e rare doti d'ingegno,
egli è appunto perché può conferire questo
posto ad uno dei Membri Universitarii o
professanti, i quali già trovansi provvisti
di altro impiego fruttifero.

Altrimenti non che senza di ciò bisognerebbe
proporzionare lo stipendio unico all'im-
portanza o alla difficoltà del posto, e così
aggravare l'Erario di maggiori spese.

Se non che, sembrano dover pigliare un
adequato appagamento alle opinioni ma-
nifestate intorno a questo soggetto le
disposizioni proposte in questo articolo,
merci le quali, i stipendij cumulatî, rimborsati,
non tolti, ma diminuiti con moderate
proporzioni, quando accunati, non esse-

= d'essere

l. L. 5000.

Questo temperamento mentre lascia all'inseguente investito di più cariche un sufficiente compenso alla sua fatica, viene a mitigare lo sfavore che molti attribuiscono a questi cumuli per supposte larghezze di stipendij.

Art. 3°

Ecezione in favore del Corpo Sanitario.

Art. 4°

Ecezione in favore degl' Invalidi e Veterani.

I riflessi sovra accolti sono interamente applicabili a questa seconda eccezione.

La misura adottata in ogni tempo dal Governo, di utilizzare questi individui in servizio degl' Uffizii dello Stato non ha bisogno di essere giustificata.

Egli è con questo mezzo che mentre si migliora la condizione di bassi Uffiziali i quali hanno lungamente servito il Paese, si risparmiano quei maggiori salari che sarebbero altrimenti inevitabili; oltrechè, lo affidare la successione degl' Uffizii a mani ignote e prescelte, non sarebbe sempre senza timore d'inconvenienti.

Art. 5°

Cumulo di stipendij con assegnamenti e pensioni.

In questa disposizione viene tralotto il principio già sancito da uno dei poteri e che può essere accolto dal Governo per l'armonia senza inconvenienti.

Il mezzo di remunerare altamente
i lunghi ed onorati servizi viene suggerito
in appresso.

Qui non si tratta ~~che~~ di ~~diminuire~~ l'adito
a quelle concessioni che il potere esecutivo
potrebbe promuovere senza base, senza de-
terminate condizioni di anzianità, di capa-
cità, e di merito.

Art. 6.

Esenzioni proposte all'art. precedente.

È accaduto, e accadrà forse più spesso
nei vari mutamenti che si presagiscono
nell'Organismo Amministrativo di dover modi-
ficare o ridurre gli stipendj dei vari Di-
partimenti per metterli in armonia colle nuove
istituzioni, o per sistema di unificazione
nella diversa Gerarchia.

Quindi, se inconvenientemente dal fatto
proprio, l'Impiegato verrà a soffrire una
riduzione nel suo stipendio, egli riceverà la
porzione sottratta, non come fu impropria-
mente detto a titolo di maggiore assegna-
mento, ma come conguaglio di stipendio.

E anche questi soprassoliti si faranno
dal Ministro facilmente scomparire nei
futuri Bilanji o col ristabilirsi occorrendo
nella nuova pianta la primitiva quota di
stipendj, o col promuovere gli Impiegati.

che non sono previsti a quei costi il cui
solito cura è pareggiare la somma riunita
degli stipendij e degli assegni personali,
o coll'ammettere a riposo quelli di tutti
impiegati meno atti al servizio che non
trovassero collocamento nella nuova pianta.

In quanto alla propina dei Professori,
sarebbe troppo pericolosa qualunque innova-
zione, finché altrimenti non si venga a
provvedere coi Regolamenti organici che sono
promessi dal Ministero dell'Istruzione
pubblica.

Nell'ovvia imperfezione di que' Rego-
lamenti, e mentre da ogni lato sorgono pro-
poste intorno al bisogno di trattare gli impe-
gnati con minore grettezza, un improv-
vida misura che venisse a diminuire di
troppo questi emolumenti, se non giova-
rebbe all'Erario, nuocerebbe sicuramente al
servizio della pubblica Istruzione.

Le spese d'afficio, di trasporto, di alloggio
etc non vorrebbero forse trovar luogo in
questa Legge, giacché esse non costituiscono
né umili, né assegni personali, ma
bensi semplici allocazioni destinate alla
carica.

Sembra però opportuno, e sarà cura del

Governo di affiare di un apposito.
Commissione l'invarie di rivocare tutte
queste allocazioni di spese, retaggio di
antiche trascrizioni abbisognate di non poche
riforme. Ma lavoro di insieme metterò
così queste spese in armonia coi ricati
bisogni, farà cessare inconcepibili differenze,
che ora si veggono nell'applicazione e nell'
impiego di queste sovvenzioni nei vari aff.
del Regno, e in un più equo riparto
di questi assegnamenti, verrà forse ancora
risultare non lieve risparmio al R. Erario.

Art. 7.
Altre esenzioni.

Il favore proposto per questi assegnamenti
e pensioni ha trovato pochi contraddittori
in questa Camera; nè deve essere meno
favorevolmente accolto quello che vien riserva-
vato agli antichi pensionati Eclesiastici.
Si potrebbe forse addurre contro quella pen-
sioni che esse sono alimentarie e non
compensative, cosìchè quando il Governo
abbia allimente provvisto gli investiti, debba
cessare il primo titolo alimentare.

Cioci tuttavia si dover insistere per la
conservazione di questa misura esenzionale
per la ragione principalmente che le anzidette
pensioni non hanno potuto perdere il loro
carattere di debito dello Stato; e in secondo

luogo per una ragione di umanità in favore
di pochi ~~concepiti~~ ^{avanzati} della Corporazione
religiosa che non possono più a lungo costituire
una gravosa pes. per lo Stato.

Art. 8°

Soprasoldo agli Impiegati
senza avanzamento.

Nell'atto in cui il Governo provvede
a che non si riproducano in avvenire quelle
meno provvedute ed eccessive largizioni cui
più in luogo principalmente la mancanza
di una Legge regolatrice delle remunerazioni
degli Impiegati, egli deve pensare a non in-
francare di un giusto compenso quelli fra
essi che rinunciano la caparità e le voti nes-
cessarie, si rimanesse tuttavia troppo lungo
tempo privati del loro avanzamento, e per-
esigenze di servizio che richiedessero la perma-
nenza nello stesso posto d'un impiegato
fornito di speciali cognizioni o perché
la sua carriera venisse paralizzata da mu-
tamenti organici degli Uffici, o per altre
circostanze affatto indipendenti dalla volon-
tà e dal fatto proprio dell'Impiegato.

È il questo l'oggetto del proposto soprasoldo
merci il quale si vorrebbe a conseguire il
doppio scopo a. i. fissare per avvenire
sopra una base determinata le remunerazioni
che non vogliono subordinare all'arbitrio

alle sollecitazioni, e si estinguerà con nuove regolari concessioni di queste soprassolli una buona parte di personali trattamenti che ora si vogliono eliminare nei Bilanji.

Art. 9^e
Elezioni rispetto al soprassolli

1^o Gli impiegati retribuiti con un aggio, non possono essere contemplati nel beneficio del soprassolli.

1^o Perché esercino le loro funzioni in una carica più estesa, trovano più facile e più frequente il loro avanzamento.

2^o Perché sono più degli impiegati negli Uffici centrali, favoriti d'ordinario nelle pensionarie competenze.

3^o Perché mancherebbe una base qualunque per fissare un soprassolli, la cui gli emolumenti dipendono da riscossioni sempre eventuali.

L'allocazione del soprassolli non si estenderebbe agli impiegati il cui stipendio di assegnamento eccede le £. 5000. E questo limite sembra emanato non solo da un bisogno di economia, ma anche dalla considerazione che importa di sovvenire non già la classe superiore degli impiegati, i quali già posseggono col loro solio un'ottima agiatezza, ma quella classe numerosa

Art. 10^{ma}
Pensionari richiamati in servizio.

Art. 11^{ma}
Abolizione normale
dei maggiori assegnamenti.

Art. 12^{ma}
Cruzioni proposte.

di subalterni che ha più bisogno di essere incoraggiato e protetto.

Il Governo potrà trovar anche in questa disposizione qualche mezzo onde estinguere le pensioni ed assegnamenti che gravitano sui Bilanci.

Vi sono molti uffizj, molte posti che non richiedono grande capacità, i quali in caso di vacanza si potranno concedere ai possessori di questi assegni che in tutto o in parte nella proporzione suggerita riceveranno a favore delle Finanze.

Questa disposizione riproduce testualmente il precetto stabilito da uno dei poteri legislativi, il quale, come ognuno vede, non sarebbe attuabile senza le modificazioni proposte nel successivo articolo.

Il primo **SA** non può dar luogo ad alcuna contestazione, essendosi già osservato che non può considerarsi come maggiore assegnamento ciò che non è che un giusto complemento di stipendio stato ridotto in forza di Legge o stabilimento.

Il **SB** ha lo stesso scopo, cioè

quello di convalidare quegli assegni
che fossero stati concessi a titolo di mero
risarcimento di legittimi emolumenti
stati soppressi.

Come ereditari dello Stato, i possessori
di un titolo vitalizio (C) concesso al
Sovrano nella pienezza del suo potere, non
potrebbero venire privati senza infrangere
il principio dei diritti acquistati.

D Vogliansi in oggi attuare i sup-
=posti favori e smovate larghezza. Quindi
=di si tolgano gli assegni che fossero stati
concessi in più riprese e in epoche fra-
loro poco istanti.

Ma non si potrà considerare come
favore che non si debba tollerare quello
di un assegnamento che sia lecito di rite-
=nere dopo cinque anni di servizio non
retribuito di alcun aumento.

E Così se l'attuale provvisto gode da
otto anni il maggiore assegnamento, e
non abbia in questo tempo ottenuto assome-
=nto di solidi ragioni, vuole che egli non sia
inquisito nella volontà di esso, e ciò non
solo per titolo, quasi si direbbe di prescrizione,
ma anche perché niuno può trovare scappato

grato una remunerazione che ha per base
il lasso di otto anni.

Nelle sovra enunciate disposizioni, si
vedono contemplate i diversi usi che nell'
esame di persone dai poteri costituiti pos-
= sono certamente evitare un sentimento
di equità e di giustizia in favore degli impie-
= gati; Esse abbracciano per se stesse la
massima parte degli assenti che si deb-
= bono conservare come giusto compenso
di reali e efficaci servizi resi allo Stato.

Art. 13^o

Cessazione o rinuncia degli
assenti per aumento di stipendio.

I maggiori assenti sono per lo più
concessi colla clausola che cesserebbero nel
caso di promozioni a maggiori stipendij.
Ma non è certamente inutile una dispo-
= sizione di Legge che venga a fissare a tal
riguardo la regola generale.

Art. 14^o

Opposizione degli investiti
ai più impieghi.

È questa la conseguenza necessaria
del precetto stabilito nell'art. primo della
presente Legge, e tra tutte le obiezioni pro-
poste agli articoli 2 e 3, sembrano tutte
le opinioni ammettere la convenienza di
togliere il mezzo questi cumuli di funzioni
che il più sovente possono riuscire di detrimento
= mento

Art. 18^o

Altra eccezione relativa
ad alcuni assegnamenti.

al Regio e pubblico servizio.

Non si è osato di potere a meno i
prepari la conservazione degli assegni
motivati, la temuta di stipendio, e in
favore delle persone del corpo insegnante
che riconosce meritevoli delle speciali
vostre sollecitudini. Ma intanto che il
Governo cercherà il modo di soddisfare a
questo bisogno si riserva quegli stipendij
più corrispondenti alle fatiche e cure
dell'impiegato, nulla può ostare a che
vengano intanto mantenuti quegli assegni
che fin d'ora tengono luogo di un aumento
di stipendio per li Maestri e Professori
che già il Governo giurò meritevoli di
speciali riguardi.

Questo è in sostanza il complesso
di quelle disposizioni che il Ministero creò.
Siano le meglio adatte a conciliare con
minor danno possibile degli individui che
lavorano a pro' dello Stato e della loro
famiglia, l'interesse dell'Erario, ed a por-
tare maggiore regolarità nei Bilancj.
Quel di più che ora non si potrebbe fare
senza evidente ingiustizia, lo farà il tempo
di una Legge regolatrice di diversi

stipendij dell' Amministrazione, a misura
che essi verranno fissate dalle riforme,
che vorrete adottando nell' Amministra-
zione medesima. Egli è appena utile che io
vi assenti, come per le precedenti vostre deli-
berazioni risulta urgente che provvisoria-
mente sull' importante argomento, sul quale la
presente proposta vi pone in grado di statu-
sire in modo definitivo per norma del
Governo, e per la maggiore regolarità dei
futuri Bilanci.